

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 73)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PETRONE, TERRACINI, LUGNANO, PELLEGRINO, PETRELLA, SABADINI e VENANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1972

Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti

ONOREVOLI SENATORI. — In data 10 marzo 1971 fu approvato in Aula il disegno di legge n. 323 relativo all'istituzione del patrocinio statale per i non abbienti. La Commissione Giustizia, dopo ampia ed approfondita discussione, ne aveva approvato i singoli articoli in sede redigente, sottoponendo alla fine all'approvazione dell'Assemblea un testo che da un lato assorbiva il disegno di legge n. 657, d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri e, dall'altro, modificava sensibilmente l'originario testo del disegno di legge presentato dal Governo.

Il nuovo testo, così come proposto dalla Commissione Giustizia, ottenne il voto favorevole di tutti i Gruppi politici, riconoscendosi che esso, nonostante limiti e difetti, rappresentava un serio ed apprezzabile passo avanti verso l'attuazione del principio sancito dall'articolo 24, terzo comma, della Costituzione, che prevede l'assicura-

zione dei mezzi necessari ai non abbienti per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, in relazione anche all'articolo 3 della stessa Costituzione, che prevede il fondamentale principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Il testo approvato dal Senato venne trasmesso alla Camera dei deputati in data 17 marzo 1971, ma all'atto dello scioglimento anticipato delle Camere l'iter legislativo non era stato esaurito.

La materia è di fondamentale importanza e di notevole urgenza, per cui si propone il seguente disegno di legge, identico a quello già approvato in data 10 marzo 1971 e ciò al fine di consentire al Senato di avvalersi del disposto dell'articolo 81 del nuovo Regolamento, onde pervenire alla nuova approvazione in via d'urgenza e nei termini in esso previsti.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È istituito il patrocinio statale per assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Art. 2.

Lo Stato assume l'onere delle spese, dei diritti e degli onorari dei difensori, nonché dei consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai, e pubblici ufficiali, chiamati a prestare la loro opera in favore di una o più parti esercenti il diritto di difesa a mezzo del patrocinio statale.

Art. 3.

Il patrocinio statale dei non abbienti non è ammesso per le controversie concernenti cessioni di crediti e diritti altrui, salvo che la cessione risulti effettuata in adempimento di preesistenti obbligazioni derivanti da atti di data certa.

Art. 4.

Il magistrato davanti al quale il processo è pendente ha la vigilanza sulla difesa dei non abbienti.

Art. 5.

Presso ciascun tribunale è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti composta:

- 1) dal Presidente del tribunale, o da un magistrato, anche a riposo, da lui designato, che la presiede;
- 2) da un altro magistrato, anche a riposo, designato dal Presidente del tribunale;
- 3) da un avvocato o procuratore iscritto all'albo dei procuratori da almeno 10

anni, designato dal Consiglio dell'ordine forense.

Un cancelliere o segretario designato dal Presidente del tribunale esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuna categoria di componenti la Commissione sono nominati, con le medesime modalità, membri supplenti.

Art. 6.

Per i giudizi civili ed amministrativi l'ammissione al patrocinio statale è disposta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio.

Nei giudizi penali, l'imputato o le parti private sono ammesse al patrocinio statale con decreto motivato del Presidente della Corte o del Tribunale o del Pretore del luogo in cui si procede.

Durante l'istruzione l'ammissione è disposta con decreto motivato dal giudice istruttore o dal Presidente della sezione istruttoria se si procede ad istruzione formale, dal pubblico ministero se si procede ad istruzione sommaria o nel caso degli atti di polizia giudiziaria; ovvero dal Pretore o dal giudice speciale nei procedimenti di rispettiva competenza.

L'ammissione al patrocinio statale per le cause di competenza del conciliatore è disposta dal conciliatore medesimo.

Per i procedimenti penali davanti al Tribunale per i minorenni resta fermo il disposto del regio decreto 20 settembre 1934, numero 1579, articolo 9.

Art. 7.

L'ammissione al patrocinio statale dei non abbienti, in materia civile, penale e amministrativa, produce i seguenti effetti:

1) la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata alle spese nelle cause civili, e nelle cause penali in cui vi sia costituzione di parte civile;

2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, delle tasse di bollo e ipotecarie, e delle eventuali relative soprattasse secondo le leggi vigenti e i regolamenti relativi;

3) la formazione gratuita di atti processuali, amministrativi o pubblici in genere, il rilascio pure gratuito di copie, necessari per la causa o affare per cui vi è stata l'ammissione al beneficio, l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera e l'ammontare a debito dei diritti di competenze, onorari o vacanze loro spettanti;

4) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese di viaggio o di soggiorno e relative indennità spettanti a funzionari pubblici in relazione alle cause o affari di cui sopra, e delle spese e indennità necessarie per la audizione di testimoni;

5) le inserzioni gratuite, necessarie per le cause o affari di cui sopra, in pubblicazioni legali, in forza di provvedimento dell'organo giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento.

Art. 8.

Gli effetti della ammissione per una determinata causa o affare, si estendono a tutti gli atti che vi si riferiscono, di volontaria giurisdizione, amministrativi, o di altro genere.

Art. 9.

L'ammissione all'esercizio del patrocinio statale di cui all'articolo 1 vale per ogni stadio e grado del giudizio.

Art. 10.

Sono ammessi alla difesa tutti coloro, compresi gli stranieri, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo seguente e le persone giuridiche che abbiano per scopo esclusivo o prevalente la beneficenza, l'assistenza e l'istruzione dei non abbienti.

Art. 11.

Le condizioni per l'ammissione alla difesa sono:

- 1) lo stato di non abbenza;
- 2) la non manifesta infondatezza della causa o affare.

Si presume non abbenza chi non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare e, limitatamente alle controversie individuali di lavoro, previdenziali ed agrarie, anche chi è iscritto nei ruoli di detta imposta, per un reddito non superiore a lire 2 milioni.

Nei giudizi penali, anche per l'esercizio dell'azione civile, è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1) del primo comma.

Art. 12.

In materia civile ed amministrativa chi vuol ottenere l'ammissione al patrocinio statale deve farne domanda con ricorso in carta semplice diretto al Presidente della competente Commissione.

Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti, delle ragioni e dei mezzi di prova, sui quali l'istante intende fondare la sua domanda o difesa.

Esso deve essere sottoscritto dalla parte e corredato dei documenti giustificativi della non abbenza e di quelli concernenti il merito.

Il ricorso, sempre corredato dei documenti di cui al comma precedente, può essere proposto anche verbalmente davanti ad un componente della Commissione, ovvero davanti al cancelliere della Pretura del luogo di residenza o di domicilio dell'istante.

Di tale proposizione viene redatto il processo verbale.

Il cancelliere trasmette il processo verbale, unitamente ai documenti, alla competente Commissione.

Nei giudizi penali, l'imputato o le parti private che chiedono, con atto sottoscritto o con dichiarazione verbalizzata, di avvalersi del patrocinio statale, devono produrre al magistrato competente ai sensi dell'arti-

colo 6 la certificazione tributaria relativa all'imposta complementare di cui all'articolo 11.

Nelle cause di competenza del conciliatore, il ricorso per l'ammissione al patrocinio statale, corredato dei documenti giustificativi di cui al terzo comma, è proposto, anche verbalmente, davanti al conciliatore medesimo.

Art. 13.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbenza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può con ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla Commissione o al magistrato che emanò il decreto di ammissione la revoca di questa.

La Commissione o il magistrato competente provvedono con decreto motivato.

Ai fini di cui ai commi precedenti il cancelliere del tribunale o dell'ufficio del conciliatore comunica mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato della prodotta documentazione sulla non abbenza.

Art. 14.

La Commissione di cui all'articolo 5 si riunisce su convocazione del Presidente che, per ogni affare, designa il relatore.

Il relatore provvede alla istruzione della domanda, e quindi riferisce alla Commissione, che decide, a maggioranza di voti, con deliberazione motivata e sottoscritta dal Presidente e dal relatore.

Art. 15.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore prescelto dall'istante tra gli avvocati e procuratori esercenti in un comune della circoscrizione del tribunale competente per territorio.

Ove sussistano fondate ragioni, può essere nominato, su istanza dell'interessato, un difensore tra quelli esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello competente.

Per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana e alle altre giurisdizioni speciali, il difensore può essere designato e nominato anche tra quelli residenti nel distretto della Corte d'appello nel quale è compreso il comune di residenza dell'istante.

Qualora l'istante ritenga che sussistano validi motivi per procedere alla revoca del mandato, può farne denuncia all'organo che ha provveduto alla nomina.

Questo, valutata la fondatezza e la gravità dei motivi e sentito il difensore, può procedere alla sua sostituzione con altro avvocato o procuratore, sempre indicato dalla parte, con decreto non impugnabile.

Art. 16.

La corrispondenza della Commissione di cui all'articolo 5 con i pubblici uffici ha luogo in franchigia postale.

I pubblici uffici debbono rilasciare, in carta libera, copie, certificati e documenti relativi alla causa o affare del non abbiente.

Degli atti rilasciati non si può fare uso estraneo alla causa per la quale furono richiesti, ed i medesimi devono recare l'indicazione del nome delle parti, del richiedente, e la data del decreto di ammissione al patrocinio statale.

Art. 17.

Gli avvocati e procuratori designati per la difesa dei non abbienti, non possono recusare l'incarico senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione o dal magistrato competente.

Art. 18.

La condanna alle spese, diritti e onorari contro la parte avversa a quella ammessa alla difesa è pronunciata con distrazione a favore dello Stato; dette somme sono prenotate a debito, e riscosse ai sensi dell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. Ove l'esazione sia infruttuosa, e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte non abbiente in condizioni di poter restituire quanto erogato in suo favore, detta parte sarà obbligata alla rivalsa, nei limiti di cui all'articolo 19.

Art. 19.

L'azione di recupero a carico della persona ammessa alla difesa, stabilita dalle leggi sulle imposte di registro e di bollo, può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle dette tasse e diritti.

Il non abbiente è tenuto, in ogni caso, a rimborsare le spese anticipate e gli onorari pagati al difensore dallo Stato nel caso che la somma o il valore conseguito siano pari almeno al quadruplo di essi.

Nelle cause interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotati a debito, con divieto di accollarle alla parte o all'ente ammesso al beneficio. È nullo ogni patto contrario.

Restano in ogni caso ferme le norme contenute nei precedenti commi per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente.

Art. 20.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse alla difesa, la parte attrice o impugnante, in caso di estinzione o perenzione del processo, è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito.

Nelle cause che interessano persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito, quando il processo sia estinto o perento e risulti che l'estinzione sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorchè non concretati in formale atto di transazione.

Tuttavia per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente si applicano le norme contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 19.

Art. 21.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio in cui vi siano state parti ammesse alla difesa, o dalla sua estinzione o perenzione, si procede a norma dell'articolo 18 alla riscossione a carico delle parti delle tasse, diritti, spese ed onorari prenotati a debito, in proporzione della condanna delle parti stesse alle spese del giudizio.

Il cancelliere che ometta o ritardi gli atti di sua competenza incorre nella pena pecuniaria di lire 2.000.

Se il provvedimento che definisce il giudizio in cui vi è stata ammissione alla difesa non è stato notificato a cura delle parti, la notificazione sarà effettuata, nel solo dispositivo, a cura del cancelliere competente alla riscossione decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione.

A seguito di tale notificazione il provvedimento diventa esecutivo unicamente ai fini della riscossione delle tasse, diritti, spese e onorari prenotati a debito.

Art. 22.

La liquidazione degli onorari e dei diritti dovuti al difensore del non abbiente, nonché ai consulenti, periti ed ausiliari sarà effettuata in osservanza delle leggi e tariffe professionali dal giudice che decide la causa o l'affare.

Art. 23.

Sono registrate a debito nell'interesse delle persone fisiche e giuridiche ammesse al patrocinio statale:

1) le sentenze e gli atti indicati nella parte seconda della tariffa allegato A annessa al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, relativi ai procedimenti contenziosi in materia civile ed amministrativa;

2) gli atti e documenti soggetti a registrazione, giusta le disposizioni della legge di registro e della tariffa;

3) gli originali degli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione ove siano della natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registro suindicata.

Art. 24.

I competenti uffici giudiziari sono tenuti a trasmettere, mensilmente, al Ministero di grazia e giustizia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la nota delle spese di giudizio per le quali dovrà essere iniziata azione di rivalsa, ai sensi della presente legge.

Sulla base delle dette note, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, assegnerà i fondi corrispondenti all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le somme ricavate dalle azioni di rivalsa di cui al precedente comma sono versate, a cura dell'ufficio che ha provveduto al recupero, presso l'Ufficio del registro.

Art. 25.

L'ammissione al gratuito patrocinio, deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati a norma della presente legge.

Art. 26.

I fondi necessari per l'applicazione della presente legge sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le spese per la difesa dei non abbienti previste dalla presente legge sono annoverate tra le spese di giustizia e fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere a totale carico dello Stato derivante dalla presente legge nell'esercizio 1971, previsto in 500 milioni, si farà fronte mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.